



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 6

del 08/01/2013

SERVIZIO N. II

Oggetto: L.R. Toscana n. 39/2000 – Verbale accertamento C.F.S. Comando Stazione C. d. Piano n° 01 del 15.01.2008 (rif. pratica 2/2008) - Proposta emissione ordinanza di ingiunzione.

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di gennaio alle ore 10:30 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

IL DIRIGENTE INCARICATO
PAPALINI Dr.CESARE

VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento Dr. Paolo Franchi riguardante: “ L.R. Toscana n. 39/2000 – Verbale accertamento C.F.S. Comando Stazione Castel del Piano n° 01 del 15.01.2008 (rif. pratica 2/2008) - Proposta emissione ordinanza di ingiunzione”;

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

- 1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

BG (UD 0006/13)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



CF - 2013 - 2

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: L.R. TOSCANA N. 39/2000- VERBALE ACCERTAMENTO CFS COMANDO STAZIONE DI CASTEL DEL PIANO N. 01 DEL 15/01/2008 (RIF. PRATICA 2/2008). PROPOSTA EMISSIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano –
Semproniano

UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE



Arcidosso 04/01/2013

OGGETTO: L.R. TOSCANA N. 39/2000 – VERBALE ACCERTAMENTO CFS COMANDO STAZIONE CASTEL DEL PIANO N° 01 DEL 15.01.2008 (RIF. PRATICA 2/2008). PROPOSTA EMISSIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE.

Al Dirigente Incaricato
Dott. Cesare Papalini

SEDE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO

Che in data 10/03/2008 (prot. n. 002011) perveniva a questo Ente S.P.V. n° 1 del 15.01.2008, con cui il Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione di Castel del Piano (GR) accertava, in località Verzi-Frazione Le Macchie, Comune di Arcidosso (GR), il «*taglio di un bosco altofusto di ha 00.03.10 di specie Castagno, Ciliegio, Pioppo (Foglio n. 56, Particella n. 381), in assenza di autorizzazione, in contrasto con le norme relative alla disciplina dei tagli boschivi, procurando un danno al bosco*». Il fatto era commesso in violazione dell'art. 10, comma 1, DPGR 8 agosto 2003 n. 48/r (Regolamento Forestale della Toscana) e sanzionabile in via amministrativa ai sensi dell'art. 82, comma 1, lett. d), punto 1, LRT 39/2000; la medesima condotta veniva qualificata come illecita anche ai sensi dell'art. 47-bis, comma 3, L.R.T. 39/2000, con conseguente applicazione della sanzione aggiuntiva di cui all'art. 84, comma 3, LRT. 39/2000.

Che l'illecito veniva contestato, in quanto autore materiale del fatto, al sig. Resasco Filippo, nato a Genova il 10.08.1982 e residente a Levanto (SP), via Olivieri n. 1.

Che non venivano individuati responsabili in solido.

Che l'atto di accertamento era contestato immediatamente al trasgressore, il quale sottoscriveva il verbale (il medesimo verbale è stato poi notificato a mani del medesimo sig. Resasco in data 19/02/2008).

Che il verbale, regolarmente contestato e notificato, veniva depositato agli atti della Comunità Montana Amiata Grossetano (ora Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana) in quanto Ente competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Forestale della Toscana e all'introyamento delle relative somme, così come previsto dall'art. 81, comma 3, L.R.T. n. 39/2000.

Che da parte del trasgressore, a mezzo del proprio procuratore Avvocato Alessio Bianchini pervenivano nei termini prescritti scritti difensivi (prot. n. 002340 del 25 marzo 2008), in cui si chiedeva l'annullamento del verbale eccependo le seguenti circostanze:

- *«Che l'infrazione accertata è stata contestata in un terreno limitrofo al fondo di proprietà del sig. Resasco Filippo, in particolare la particella ove esso è situato confina con tale proprietà ed è diviso dalla stessa attraverso una rete metallica».*
- *«Che i tagli effettuati dal sig. Resasco divergono totalmente da quanto riportato sui verbali dagli agenti accertatori in quanto difformi sia dalla realtà dei fatti che da quanto posto in essere dall'odierno ricorrente».*
- *«Che l'odierno ricorrente [...] si è visto costretto ad effettuare una parte dei tagli contestatogli in quanto sussistevano gravi ed imminenti situazioni di pericolo pregiudizievoli della incolumità delle persone e della propria proprietà». In particolare, in relazione a tale circostanza di fatto, il procuratore precisava che «nei fatti gli agenti accertatori hanno omesso di descrivere come ben tre piante di alto fusto, tra quelle indicate nei verbali, erano già cadute e due di loro avevano di fatto totalmente distrutto la rete metallica di confine esistente con la proprietà dell'odierno ricorrente», il quale «dopo aver ricevuto il danno per la caduta delle piante suddette, si è visto costretto a monitorare le altre piante presenti in prossimità del confine. Tale esame accurato ha portato alla conclusione che 4-5 piante esistenti presentavano un elevato grado di pericolosità in quanto, come detto, presentavano un tronco cavo (ovvero vuoto) il quale rendeva le stesse – di fatto prive di vita – alla mercé degli agenti atmosferici, che avrebbero potuto, in qualsiasi momento, causarne la caduta con conseguenti danni e pericoli di sorta».*

Che il CFS-Comando Stazione di Castel del Piano replicava agli scritti difensivi con memoria del 1° aprile 2008 (prot. in entrata Comunità Montana n. 003000 del 17 aprile 2008) in cui si argomentava quanto segue:

- *«Che alla richiesta delle dichiarazioni spontanee di rito lo stesso Resasco non ha fatto presente la situazione presentata dall'Avvocato Bianchini ma ha solo dichiarato che dette piante pendevano verso la proprietà ove ha dimora».*
- *«Come si può constatare dalla ceppaie e dai tronchi presenti in situ e posto sotto misura cautelativa dal sequestro, non si notano segni di cavità nello stesso materiale vegetale (riscontrabile nella refertazione fotografica presente presso lo scrivente Comando Stazione Forestale) come dichiarato dall'Avvocato Bianchini, quindi non è rilevato alcun segno di pericolo da caduta delle piante in piedi nonostante Resasco affermi che tre di esse si erano precedentemente schiantate al suolo danneggiando la rete».*
- *«Al momento della contestazione e dopo opportuno sopralluogo, il loco non vi erano segni di schianto o troncamento, confermato anche dall'assenza totale di tronchi cavi, a differenza di*

quando dichiarato, eccetto un ciliegio spezzatosi anni addietro e non preso in considerazione nel conteggio».

- *«La rete non presenta alcun segno di danneggiamento al di fuori di due piegature che sono servite a Resasco Filippo per far passare il materiale ligneo tagliato nelle proprietà ove risulta attualmente dimorante, come da foto allegata».*
- *«Nel ricordare che la contestazione degli illeciti è stata eseguita a seguito di esposto e denuncia da parte del proprietario delle piante tagliate, si può ben dimostrare che Resasco Filippo mai avesse segnalato per iscritto la situazione di pericolo e la necessità dell'abbattimento. In effetti nessun documento che giustificasse la situazione di grave pericolosità e quindi l'abbattimento è stato presentato agli agenti verbalizzanti».*
- *Le circostanze dedotte dal trasgressore negli scritti difensivi, infine, «non furono mai presentate; infatti qualora così fosse stato la dichiarazione di tali affermazioni sarebbe stata obbligatoriamente messa a verbale e firmata dal trasgressore».*

RITENUTO

Che la documentazione fotografica prodotta dagli agenti del CFS Comando Stazione di Castel del Piano comprova quanto dagli stessi accertato nel verbale e confermato nella memoria di replica del 01.04.2008, ovvero che le sezioni di taglio delle fustaie non denotano alcuna cavità o deterioramento del legno. Non si rivengono, inoltre, segni di troncamento o di schianto delle fustaie e nemmeno significative rotture delle reti di recinzione.

Che il trasgressore, presente al momento dell'accertamento, non ha dichiarato a verbale alcunché, né ha tantomeno inserito osservazioni in merito all'esistenza di un supposto "stato di necessità".

Che, in ogni caso, le dichiarazioni degli ufficiali e degli agenti del CFS riguardanti l'accertamento di fatti di cui hanno avuto diretta conoscenza sono munite di fede privilegiata.

Che, pertanto, non sussistono né risultano provate, allo stato degli atti, circostanze esimenti la responsabilità del trasgressore.

DATO ATTO

Che la norma violata risulta correttamente individuata dall'organo di polizia amministrativa autore dell'accertamento, e che gli illeciti realizzati rientrano tra quelli sanzionabili ai sensi dell'art. 82, comma 1, lett. d), punto 1, LRT 39/2000, nonché, a titolo di sanzione aggiuntiva, ex art. 84, comma 3, LRT. 39/2000.

Che il trasgressore non provveduto nei termini previsti ad obblare l'illecito mediante pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, determinata a verbale in complessivi € 1090,00 (euro millenovanta /00).

Che, ai sensi degli artt. 11, L. 689/81 e 11, L.R.T. n. 81/2000 quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, l'Autorità competente

all'emissione dell'ordinanza ingiunzione determina l'ammontare della sanzione e delle sanzioni accessorie facoltative tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

Che, come specificato nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 1411 del 23 novembre 1998 contenente "*Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative per violazioni in materie di competenza regionale*", qualora «*non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi [...] si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo, o se questo non è espresso, ad ½ del massimo aumentabile fino a 4 volte, o al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione*» (lettera a, punto 4 del Deliberato).

Che, nel caso specifico, si ritiene opportuno applicare «*il doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione*», per cui il calcolo della somma pagabile viene così determinato:

- a) Per la sanzione prevista dall'art. 82, comma 1, lett. d), punto 1, LRT 39/2000:
€ 100,00 (pagamento ammesso in misura ridotta) x 2 = € 200,00 (euro duecento/00);
- b) Per la sanzione ex art. 84, comma 3, LRT 39/2000:
€ 990,00 (pagamento ammesso in misura ridotta) x 2 = € 1.980,00 (euro millenovecentottanta/00);

Totale sanzione pecuniaria = € 2.180,00 (euro duemilacentottanta/00)

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Di definire il procedimento sanzionatorio in oggetto tramite ordinanza di ingiunzione, di cui si allega bozza, al fine di introitare la somma di **€ 2.180,00** (euro duemilacentottanta/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del sig. Resasco Filippo, come sopra generalizzato, per la violazione dell'art. 10, comma 1, DPGR 48/r dell'8 agosto 2003 (Regolamento Forestale della Toscana), cui si sommano **€ 5,16** per rimborso spese postali e di notifica e quindi per un totale di **€ 2.185,16** (euro duemilacentottantacinque/16).

Il Responsabile del Procedimento,
Dott. Paolo Franchi

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano –
Semproniano

UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE



**Oggetto: Ordinanza ingiunzione di pagamento
PROT. N° del**

Rif. Verbale di accertamento n. 01 del 15.01.2008 CFS Comando Stazione Castel del Piano (GR)

ORDINANZA Num.del.....

IL DIRIGENTE INCARICATO

PREMESSO

Che con sommario processo verbale n° 01 del 15.01.2008, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione di Castel del Piano (GR) accertavano a carico del sig. Resasco Filippo, nato a Genova il 10.08.1982 e residente a Levanto (SP), via Olivieri n. 1, il «*taglio di un bosco altofusto di ha 00.03.10 di specie Castagno, Ciliegio, Pioppo (Foglio n. 56, Particella n. 381), in assenza di autorizzazione*», illecito commesso in violazione dell'art. 10, comma 1, DPGR 48/r 8 agosto 2003 (Regolamento Forestale della Toscana) e sanzionato in via amministrativa ai sensi dell'art. 82, comma 1, lett. d), punto 1, LRT 39/2000; la medesima condotta veniva qualificata come illecita anche ai sensi dell'art. 47-bis, comma 3, L.R.T. 39/2000, con conseguente applicazione della sanzione aggiuntiva di cui all'art. 84, comma 3, LRT. 39/2000.

Che il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato al trasgressore.

Che l'art. 81, comma 3, della L.R.T. n. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana) attribuisce alle Unioni dei Comuni il potere di irrogare le sanzioni amministrative previste dalla medesima legge, introitando le relative somme;

PRESO ATTO

Della Proposta del Responsabile del Procedimento-Servizio Vincolo Idrogeologico e Forestale di ordinanza di ingiunzione a carico del sig. Resasco Filippo, in quanto autore dell'illecito accertato con SPV n. 1 del 15.01.2001, alla quale si rinvia, a norma dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990, per integrare la motivazione del presente provvedimento adottata con D.D. n°del.....

VISTI

La Legge n. 689/1981.

La Legge Regionale della Toscana n. 81/2000.

L'art. 107, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000).

Il capo II della L. n. 241/1990.

La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1411 del 23/11/1998 contenente "Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative per violazioni in materie di competenza regionale".

DETERMINA

In € 2180,00 (euro duemilacentoottanta/00), pari al doppio dell'importo pagabile in misura ridotta, l'ammontare della sanzione pecuniaria da irrogarsi per la violazione ed i motivi di cui al verbale n° 01 del 15.01.2008 del Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione di Castel del Piano (GR), cui si sommano € 5,16 per rimborso spese di notifica.

ORDINA-INGIUNGE

Al signor Resasco Filippo, come sopra generalizzato, **di pagare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento la somma complessiva di € 2185,16 (euro duemilacentoottantacinque/16)**, a titolo di sanzione per illecito amministrativo in materia forestale.

Il pagamento dovrà essere effettuato su C/C postale n° 13143581 intestato a: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Loc. San Lorenzo n. 19, Arcidosso (GR); causale: **Sanzioni amministrative per violazioni alla L.R.T. 39/2000 s.m.i. e del Regolamento d'attuazione n°48/r.**

AVVERTE

Che, in caso di mancato adempimento entro il termine indicato, questo Ente procederà alla riscossione coattiva della sanzione, applicando per il ritardato pagamento la maggiorazione semestrale prevista dall'art. 27, comma 6, L. 689/1981.

Che ai sensi degli artt. 22, Legge n. 689/1981, e 6, D.Lgs. 150/2011 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni (sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notificazione.

DISPONE

La notifica a mezzo del servizio postale (come previsto dall'art. 18, comma 6, L. 689/1981) della presente ordinanza al signor Resasco Filippo, residente in 19015 Levanto (SP), via Olivieri n. 1.

Dalla Sede dell'Unione dei Comuni, lì.....

Il Dirigente,
(Dott. Cesare Papalini)

Letto, approvato e sottoscritto

**IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

